



# Comune di Cantagallo

---

Provincia di Prato

## **REGOLAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI**

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del  
29.11.2006 pubblicata all'albo pretorio dal 01.12.2006 al 15.12.2006  
Ripubblicata all'albo pretorio dal 16.12.2006 al 30.12.2006  
Diventa esecutiva dal 31.12.2006**

Cantagallo,

Il Segretario Comunale  
Dott. Santi Alessandro Spagnesi

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Servizio

Art. 2 – Domanda

Art. 3 – Determinazione del contributo d'impianto e del canone

Art. 4 – Pagamento del contributo e del canone

Art. 5 – Durata

Art. 6 – Omesso pagamento

Art. 7 – Riallaccio alla rete

Art. 8 – Trasferimento salma

Art. 9 – Divieto di esecuzione diretta di lavori

Art. 10 – Segnalazione guasti

Art. 11 – Eventuali modifiche alle presenti norme

Art. 12 – Disposizioni transitorie

**ART. 1**  
**Oggetto del servizio**

Il Servizio consiste nella predisposizione ed installazione di una luce votiva presso la sepoltura o la tumulazione. Il servizio comprende altresì la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.

**ART. 2**  
**Domanda**

Il servizio è reso su domanda dell'interessato. La domanda di fornitura del servizio è redatta sull'apposito modulo a stampa fornito dal Comune, il quale si riserva comunque di darvi corso dopo aver verificato la possibilità tecnica di eseguire l'impianto.

**ART. 3**  
**Determinazione del contributo d'impianto e del canone**

Per le lampade di nuova fornitura, ciascun richiedente deve versare il contributo d'impianto e il canone annuo con le modalità di cui agli articoli successivi. Il contributo di impianto è dovuto una tantum per l'allacciamento della lampada all'impianto di illuminazione; il canone annuo, altresì, comprende il consumo, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, compresa la sostituzione delle lampadine. Entrambi sono fissati con atto dell'organo competente da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'esercizio al quale si riferisce.

**ART. 4**  
**Pagamento del contributo e del canone**

Il contributo di impianto deve essere versato all'atto della richiesta di fornitura di lampade votive, così come il canone per l'anno in cui viene fatta la domanda. Per le lampade già installate e funzionanti il canone deve essere versato mediante appositi bollettini di c/c/p che sono recapitati ai richiedenti entro il mese di marzo di ogni anno. La scadenza del pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

**ART. 5**  
**Durata**

La fornitura si intende di durata annuale. Per il primo anno la tariffa è interamente dovuta se l'allacciamento avviene entro il 30 Giugno. Se l'allacciamento avviene dopo tale la tariffa è dimezzata. Alla scadenza la fornitura si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta da comunicare per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sulla scadenza.

**ART. 6**  
**Omesso pagamento**

In caso di omesso versamento l'ente provvede all'emissione di bollettino a titolo di sollecito. Lo stesso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

**ART. 7**  
**Riallaccio alla rete**

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata deve essere effettuato un nuovo allaccio attraverso la stipula e il pagamento di un nuovo contratto con un contributo di riallaccio pari al 50% di quello determinato.

**ART. 8**  
**Trasferimento salma**

Nel caso in cui una salma titolare di una luce votiva venga trasferita, all'interno del comune, da un cimitero all'altro o nell'ambito dello stesso, e per la quale si intenda conservare l'utenza, è necessario provvedere alla volturazione.

**ART. 9**  
**Divieto di esecuzione diretta di lavori**

Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Comune. E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo l'impianto. E' vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

**ART. 10**  
**Segnalazione guasti**

E' interesse dell'intestatario del bollettino segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio all'Ufficio Tecnico comunale, il quale provvede, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi necessari, alla riparazione degli stessi.

**ART. 11**  
**Eventuali modifiche alle presenti norme.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione lampade votive.

**ART. 12**  
**Disposizioni transitorie**

Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente qualora ne siano in contrasto.